



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 49 Del 09-09-2020

Oggetto: Lavori di miglioramento della viabilità rurale per alcune strade comunali dismesse. - Incarico legale all'Avv. Alessandra Angelini con studio in Ascoli Piceno (AP) in merito alla controversia con D. G. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 12:35, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'ANGELO CAMILLO	Sindaco	P
RAGONICI LUCA	Ass. Vice Sindaco	P
CATERINI BATTISTA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Tiziana Piccioni

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-Al D. G. G. è stato affidato apposito incarico professionale, per dei lavori di miglioramento della viabilità rurale per alcune strade comunali dismesse di cui al finanziamento ai sensi della Deliberazione di G. R. n. 881 del 15.11.2010, - L. r. n. 11 / 99, art. 66, comma 4 e L. R. n. 35 del 31.07.2001;

- Con nota prot. n. 164820 del 15.7.2016, facendo seguito alla nota prot. n. 2598 del 13.6.2016 avente ad oggetto la richiesta di trasmissione del rendiconto relativo al finanziamento dei lavori in oggetto e finalizzata all'erogazione del saldo finale dei lavori, la Regione Abruzzo ha chiesto una *“relazione dettagliata ed esaustiva, completa di tutti gli elaborati grafici e documenti giustificativi che hanno portato alla necessità di redigere in n. 3 verbali, circostanza che parrebbe aver modificato il progetto esecutivo posto a base di gara”*;

- Con nota prot. n. 882 del 6.2.2018 il Comune di Valle Castellana ha dato seguito alla richiesta, mediante la trasmissione dell' *“Integrazione tecnica giustificativa” a firma del D. G. G. in qualità di Direttore dei Lavori*;

- Con nota prot. n. 60734 del 1.3.2018 tuttavia, la Regione Abruzzo, che si rammenta essere l'Ente finanziatore dei lavori, in relazione alla integrazione tecnica giustificativa contesta che: *“negli atti non si riscontra nessuna narrativa sulle necessità e cause se non un mero riferimento nel provvedimento di approvazione a “lavori non previsti e non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo (art. 25, comma legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni) le quali non erano contemplate nell'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale di appalto”*. Inoltre, l'Ente finanziatore dopo aver evidenziato persino l'errato riferimento normativo alla legge n. 109 del 94 fatto nella integrazione tecnica giustificativa, in quanto i lavori oggetto di finanziamento trovano la loro disciplina nel D.Lgs. 163/06, contesta che *nè il verbale nè i successivi atti contengono alcun elaborato grafico specifico e puntuale che rappresenti la localizzazione dell'intervento, o le concrete necessità, nè alcuna relazione di legge da parte del RUP attestante l'imprevedibilità*;

Considerato che la Regione Abruzzo formula l'ipotesi secondo cui : *“(…)la necessità è data dalla “dimenticanza” da parte del progettista, oltre che direttore dei lavori, di n. 2 prezzi per lavorazioni da manuale quando trattasi di lavori stradali.”*, mettendo così in luce una gravissima ipotesi di responsabilità professionale sia in qualità di Progettista che di Direttore dei Lavori dei lavori oggetto di finanziamento;

Visto che la nota dell'Ente regionale prosegue affermando che : *“Si riscontrano altresì criticità molto maggiori di quelle già esposte, in merito al terzo verbale di concordamento nuovi prezzi (n. 15) che inserisce nuove, varie e diverse lavorazioni, che comportano*

variazione importante dei lavori e sostanziale variante al progetto, redigendo e sottoscrivendo solamente il relativo verbale unitamente all'impresa esecutrice e facendolo vistare al Rup., omettendo di redigere perizia di variante tecnica e suppletiva, corredata da tutti gli elaborati di legge e trasmettendola al Comune, che avrebbe comunque dovuto richiedere l'autorizzazione regionale, come da disciplinare. Anche in questo caso molto più importante e sostanziale, il verbale e i successivi atti non contengono neanche alcun elaborato grafico e progettuale specifico e puntuale che rappresenti nè la localizzazione dell'intervento, nè che adduca a concrete necessità (...)", evidenziando la singolarità di una relazione tecnica giustificativa redatta in un momento successivo all'approvazione degli atti finali;

Visto che, sulla base di quanto finora esposto e richiamati gli artt. 132 del DLgs 163/06 e 161 del DPR n. 207/10, disciplinanti le procedure per l'approvazione di varianti e addizioni al progetto approvato e rappresentato che le stesse non sono state rispettate, l'Ufficio dell'Ente finanziatore rappresenta di non poter *"in alcun modo riconoscere lavorazioni eseguite con modalità non in linea con la normativa positiva di settore, faro e riferimento imprescindibile di cui bisogna avere conoscenza, rispetto e applicazione, nell'esecuzione di opere pubbliche e con risorse pubbliche. Il Comune non può che redigere nuova documentazione finale nella quale possono trovare accogliamento solamente le parti dell'intervento ricadenti puntualmente all'interno delle opere autorizzate da questa struttura e cioè solo ed esclusivamente quelli inerenti le parti contemplate nel trasmesso progetto esecutivo, precisando che l'importo delle opere e oneri relativi, mai autorizzati dalla Regione non potranno che essere ad esclusivo e totale carico del Comune o di chi arbitrariamente ne ha ordinato l'esecuzione. E' evidente che la redazione di tale relazione dovrà essere preceduta da una chiara ricognizione delle parti di opera ritenuta ammissibile e facente parte della progettazione autorizzata, e della relativa puntuale e dettagliata contabilizzazione, accompagnata da chiari disegni contabili di diretto riferimento."*

Considerato che con successiva nota, prot. 358470 del 20.12.2018 la Regione Abruzzo aggiunge che: *"...ancor più gravi criticità sono state riscontrate in relazione alla approvazione del terzo verbale di concordamento nuovi prezzi dal quale emergono altre gravi negligenze da parte del D. G. G., quali l'inserimento di nuove, varie e diverse lavorazioni, che comportano variazione importante dei lavori e sostanziale variante al progetto, redigendo e sottoscrivendo solamente il relativo verbale unitamente all'impresa esecutrice, nonché la mancata redazione della necessaria perizia di variante tecnica e suppletiva, corredata da tutti gli elaborati di legge";*

Rilevato che la Regione Abruzzo ritiene che il verbale ed i successivi atti non contengono alcun elaborato grafico e progettuale specifico e puntuale che rappresenti la localizzazione dell'intervento o volto a motivare circa le eventuali concrete necessità che avrebbero potuto consentire l'approvazione della variante stessa, tant'è che nella nota de qua, la Regione Abruzzo conclude affermando che: *"considerando che l'art. 132 dl D.Lgs 163/2006, e ancor più l'Art. 161 del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante "Variazioni ed addizioni al progetto approvato", disciplinano chiaramente le procedure da utilizzare in caso di*

variazioni e addizioni al progetto approvato e che le stesse non sono state rispettate, si rappresenta che questa struttura non può in alcun modo riconoscere lavorazioni eseguite con modalità non in linea con la normativa positiva di settore, fatto e riferimento imprescindibile di cui bisogna avere conoscenza, rispetto e applicazione, nell'esecuzione di opere pubbliche e con risorse pubbliche.” Infine, si ribadisce la richiesta di “redigere nuova documentazione finale nella quale possono trovare accoglimento solamente le parti dell'intervento ricadenti puntualmente all'interno delle opere autorizzate da questa struttura, e cioè solo ed esclusivamente quelli inerenti le parti contemplate nel trasmesso progetto esecutivo, precisando che l'importo delle opere e oneri relativi, mai autorizzati dalla Regione non potranno che essere ad esclusivo e totale carico del Comune o di chi arbitrariamente ne ha ordinato l'esecuzione; è evidente che la redazione di tale relazione dovrà essere preceduta da una chiara ricognizione delle parti di opera ritenuta ammissibile e facente parte della progettazione autorizzata, e della relativa puntuale e dettagliata contabilizzazione, accompagnata da chiari disegni contabili di diretto riferimento”;

Considerato quanto sopra, con nota prot. 2619 del 5.4.2019 il Comune di Valle Castellana ha quindi provveduto a chiedere al D. G. G. la trasmissione di adeguata documentazione, meglio specificata nella nota regionale prot. 358470 del 20.12.2018, allegata a cui il D. G. G. ha dato seguito con la nota acquisita al protocollo dell'Ente comunale con il n. 3570 del 16.5.2019 che risulta assolutamente generica e lacunosa, nonché priva della documentazione espressamente richiesta dalla Regione Abruzzo che, difatti, con nota prot. 18058/20, ha comunicato di non poterne tenere conto ma che potrà essere unicamente utilizzata come eventuale supporto documentale per la redazione della documentazione richiesta;

Rilevato, dunque, quanto finora descritto, con nota prot. n. 826 del 5.2.2020, il Comune di Valle Castellana ha reiterato nei confronti del D. G. G., quale progettista e Direttore dei Lavori, l'invito a voler trasmettere tutta la documentazione di propria competenza richiesta dalla Regione Abruzzo con nota prot. 18058/20 allegata, in quanto D. G. G. si è limitato a reiterare pedissequamente le proprie argomentazioni già severamente giudicate dall'Ufficio regionale come inadeguate e assolutamente non esaustive, esponendo così il Comune di Valle Castellana a gravi danni economici e d'immagine;

Udito quanto sopra;

Considerato che ci si è rivolti all'Avv. Alessandra Angelini, con studio in Ascoli Piceno a cui veniva richiesta una migliore offerta per prestazioni professionali legati alla presente controversia, cercando di porre fine al contenzioso nel più breve tempo possibile e con minor costo per l'Ente;

Ritenuto di dover dare mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo Studio Legale Avv. Alessandra Angelini, con studio in Ascoli Piceno, di fiducia di quest'Amministrazione e di comprovata professionalità;

Ritenuta pertanto l'opportunità di inviare in primis una diffida ad adempiere per poi addivenire ad un eventuale accordo transattivo tra le parti ed, in ultimo, in caso di mancato pagamento, procedere ad instaurare un giudizio di cognizione, conferendo mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo studio legale Avv. Alessandra Angelini;

Visto il preventivo inviato via mail ed acquisito agli atti dell'Ente in data 04.09.2020 prot. 5238 dallo Studio Legale Avv. Alessandra Angelini che si allega al presente deliberato e che qui si intende per integralmente trascritto, con cui si dichiara quanto segue:

- Ipotesi di risoluzione spontanea della controversia a seguito diffida legale ad adempiere della somma complessiva di € **534,40**, oltre al rimborso delle spese vive sostenute;
- Ipotesi di soluzione stragiudiziale con accordo transattivo tra le parti della somma complessiva di € **1.710,08**;
- Ipotesi di Giudizio di cognizione della somma complessiva di € **5.344,00**;

Considerato che in ipotesi di giudizio di cognizione, qualora si rendesse necessaria la difesa contro una pluralità di parti, con posizioni giuridiche differenti, sarà applicato un aumento percentuale del 20% per ciascuna di esse, in luogo del 30% previsto per tale ipotesi dai parametri forensi;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta Comunale e ritenuto, onde evitare duplicazioni procedimentali, di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge.

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione ex art. 3 della Legge n. 241/1990;

Di procedere al risoluzione della controversia con D. G. G., per dei lavori di miglioramento della viabilità rurale per alcune strade comunali dismesse di cui al finanziamento ai sensi della Deliberazione di G. R. n. 881 del 15.11.2010, - L. r. n. 11 / 99, art. 66, comma 4 e L. R. n. 35 del 31.07.2001;

Di conferire mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo studio legale Avv. Alessandra Angelini del foro di Ascoli Piceno, alla quale viene delegata ogni

facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno in difesa del Comune fino alla definitiva risoluzione della lite;

Di dare atto dell'opportunità di tentare in primis una risoluzione spontanea della controversia tramite diffida ad adempiere, per poi, in caso di esito negativo, tentare una soluzione stragiudiziale della lite con accordo transattivo tra le parti, ed, in ultimo, in caso di mancata risoluzione, procedere ad instaurare un Giudizio di cognizione per le ragioni di cui sopra, conferendo mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo studio legale Avv. Alessandra Angelini del foro di Ascoli Piceno;

Di dare atto che con specifica determinazione verrà assunto apposito impegno di spesa per la liquidazione delle spese legali e di tutti gli oneri professionali inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento al cap. 138 "spese liti e arbitraggi ecc." cod. mecc. 01.02.1.03.02.11.006;

Di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà determinato in base alla soluzione che metterà fine alla controversia tra le parti, rispettando le somme sopra meglio specificate;

Di dichiarare con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 stante l'urgenza determinata dalla richiesta.

PARERE: in ordine alla PARERE TECNICO

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to CATERINI
BATTISTA

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO
CAMILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Piccioni

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Piccioni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 09-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Piccioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Piccioni

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Piccioni